

CITTA' DI VELLETRI PROVINCIA DI ROMA CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO:

"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE"

> ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 30.04.1992 nº 285 e successive modificazioni ed integrazioni

Regolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

INDICE

CAPO I

Disposizioni Generali:

- Art.1 : Istituzione;
- Art.2 : Finalità;
- Art.3: Finanziamento del Fondo.

CAPO II

Gli organi del Fondo e Loro funzioni:

- Art.4: Gli Organi;
- Art.5: L'Assemblea;
- Art.6: Il Consiglio di Amministrazione;
- Art.7: Il Presidente;
- Art.8: Il Vice-Presidente.

CAPO III

Elezione del Consiglio di Amministrazione:

Art.9: Elezioni – Collegio Elettorale.

CAPO IV

Disciplina del Fondo di Previdenza:

- Art.10: Destinatari;
- Art.11: Scopi e Procedure;
- Art.12: | Contratti.

CAPO V

Disciplina Fondo di Assistenza:

Art.13: Destinazione;

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali:

- Art.14: Controllo di gestione

 Servizio Cassa Costi Liquidazione.
- Art.15; Norma di Rinvio;
- Art.16: Entrata in vigore Periodo transitorio.

Regolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione

E' istituito il "Fondo per il finanziamento della previdenza e assistenza integrative a favore del personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Velletri", (d'ora in poi Fondo), con sede presso il Comando di Polizia Locale.

Il Fondo è disciplinato dal presente regolamento.

Art 2

Finalità

Il Fondo è giuridicamente un'associazione non riconosciuta che non ha fini di lucro e persegue con moderni indirizzi e in modo organico Il finanziamento della previdenza e assistenza integrative a favore del personale della Polizia Locale del Comune di Velletri, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 208 C.d.S., a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano gli enti a ciò preposti.

In particolare il Fondo è finalizzato:

per la parte previdenziale, alla stipula di contratti singoli concernenti forme di pensione complementare, tramite l'investimento in quote, <u>ugualmente ripartite</u> per ciascun appartenente alla Polizia Locale, dei proventi stanziati dall'Ente;

all'assistenza dei componenti il Corpo della Polizia Locale, qualora rientrino nell'ipotesi previste dal presente Regolamento, per importi non superiori alla quota ad essa destinata.

Art. 3

Finanziamento del Fondo

Il Fondo è finanziato:

a) con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti delle violazioni accertate ai sensi del vigente Codice della Strada. Tale finanziamento è effettuato ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del <u>D. Lgs. 30/04/1992</u> n. 285 e successive modificazioni, in misura non inferiore al 5% dei citati proventi come da apposita delibera di G.C. di ripartizione.

b) da eventuali altre leggi;

c) da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici.

Le somme destinate al Fondo, di cui al precedente comma 1 lettera a), vengono stanziate annualmente, in unico apposito capitolo del bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario e versate all'Istituto aggiudicatario.

Il suddetto Fondo per la quota previdenziale è gestito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, col sistema finanziario della capitalizzazione individuale che consiste nella creazione, per ogni lavoratore, di un contratto individuale cui affluiscono i versamenti. Tale provvista, una volta investita formerà un montante che, al termine dell'attività lavorativa, verrà erogato in uno dei modi previsti dalla legge

Per la quota assistenziale, il finanziamento ad essa destinato pari al 4% del totale dei proventi destinati dall'Ente all'intero Fondo, verranno accantonati sul conto corrente, o altra modalità, a disposizione di tali finalità per la durata dell' anno solare di riferimento, qualora non utilizzati saranno destinati, nell'anno successivo, ad incrementare la quota di previdenza.

Regolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

CAPO II

GLI ORGANI DEL FONDO E LORO FUNZIONI

Art. 4

Gli Organi

- Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 5

L'Assemblea

 L'assemblea è composta da tutti gli appartenenti al Corpo della P.L. del Comune di Velletri con contratto a tempo indeterminato.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

- E' costituito, ai sensi dell'art.17 del CCNL (Quadriennio Normativo 2002-2005 firmato in data 22.01.2004), un apposito Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte:
 - a) il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Presidente;
 - b) cinque operatori appartenenti al Corpo della Polizia Locale con contratto a tempo indeterminato;
 - c) Il segretario, con funzioni di relatore e senza diritto di voto, nominato dal Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.
- In caso di assenza contemporanea nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia del Presidente che del Vice-Presidente, il Consiglio nomina tra i presenti un Vice-Presidente pro tempore in carica per la sola durata della seduta.
- 4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso ad ognuno dei componenti indicante l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora ne facciano richiesta almeno quattro membri fra quelli con diritto di voto.
- In caso di dimissioni di uno o più membri elettivi previsti dal precedente comma 1, gli stessi vengono sostituiti utilizzando la graduatoria dei non eletti. In caso di dimissioni del segretario, di cui al precedente comma 1 lettera c), il Presidente procede all'immediata nomina del sostituto.
- Per la validità della seduta devono essere presenti, dei 7 componenti, almeno 4 con diritto di voto.
- 7. Tutte le determinazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei membri con diritto di voto presenti alla seduta. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppie In caso di parità, il Consiglio di Amministrazione rimanda la decisione all'Assemblea.
- Il Consiglio è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta che d'obbligo dovrà essere resa nota a tutti i lavoratori della Polizia Locale con affissione presso i locali del Comando.
- 9. Il Consiglio può avvalersi di esperti in materia contabile, e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Consiglio opera. I soggetti che collaborano con il Consiglio, poiché operante senza fine di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa, sono da individuarsi tra gli operatori della Polizia Locale, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra Associazioni di Volontariato o tra Soggetti e Istituti privati che operano con fini filantropici.

Regolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

- I componenti del Consiglio di Amministrazione elettivi e nominati durano in carica 4 anni; essi sono rieleggibili.
- 11. Il segretario del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente comma 1 lettera c), redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione; cura la tenuta della contabilità del fondo e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione.
- La partecipazione alle riunioni avviene durante il servizio ordinario e non deve essere previsto alcun gettone o rimborso.
- I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. In tal caso si procederà alla sostituzione degli stessi ai sensi del comma 5 del presente articolo.
- Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dei fini del Fondo.

Art. 7

Presidente

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo lo rappresenta legalmente, ha i poteri di firma ed è responsabile dello stesso. Egli:
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - adotta i provvedimenti d' urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio, salvo ratifica, alla prima adunanza del Consiglio stesso;
 - sottoscrive l'accordo di adesione al prodotto previdenziale;
 - cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio;
 - adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
 - presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio, con la situazione patrimoniale del Fondo.

Art. 8

II Vice-Presidente

 Viene eletto in seno al Consiglio, assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Elezioni - Collegio Elettorale

- Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) capo II, il Comandante del Corpo, di concerto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nomina un Collegio Elettorale costituito da cinque componenti l'Assemblea. La nomina a componente del Collegio Elettorale è incompatibile con la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione. Qualora un componente del Collegio Elettorale presenti la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione, decade dall'incarico e viene sostituito.
- Il Collegio Elettorale nomina nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente del Collegio Elettorale, il Segretario verbalizzante e tre scrutatori.

egolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

Il Collegio Elettorale, nella stessa seduta, stabilisce la data per le operazioni di voto da tenersi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione ovvero non oltre 60 giorni da eventuali scioglimenti anticipati. Provvede, pertanto, a pubblicare apposito avviso presso i locali del Comando nel quale è indicato il giorno stabilito per le operazioni di voto che dovranno, comunque, essere effettuate in un'unica giornata dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Sono elettori ed eleggibili tutti i componenti l'Assemblea, fatta salva l'ipotesi di incompatibilità prevista al comma 1 del presente articolo e il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso deve inoltre essere specificato che gli interessati devono presentare al Presidente del Collegio Elettorale la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto.

Dette operazioni devono essere effettuate presso idonei locali della sede del Corpo ove verrà apposta, in modo visibile, la lista ufficiale dei candidati. Gli elettori non potranno esprimere più di sei preferenze. Il voto è segreto. Dei votanti e delle operazioni di scrutinio nonché dell'elezione dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del Collegio Elettorale.

Le votazioni si intendono valide se si reca a votare almeno la maggioranza assoluta degli appartenenti al Corpo. In caso contrario il Collegio Elettorale dichiara invalide le operazioni di voto e comunica, lo stesso giorno, mediante avviso, la successiva data in cui ripetere le operazioni di voto; data che non potrà comunque essere individuata oltre 15 giorni dopo quella delle prime votazioni. Le operazioni di voto effettuate nel secondo turno sono comunque valide.

Sono proclamati eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità il dipendente con maggiore età anagrafica.

Il Collegio Elettorale trasmette le risultanze delle operazioni di voto al Comandante del Corpo che provvede alla proclamazione degli eletti. Dalla proclamazione, gli eletti assumono le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA

Art. 10

Destinatari

Del Fondo di previdenza usufruiscono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in servizio a tempo indeterminato, dall'entrata in vigore del presente per i lavoratori in servizio e dalla data dell'assunzione per i successivi dipendenti, fino al collocamento in pensione o ad altra forma di risoluzione dell'impiego.

I periodi di appartenenza si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori a 15 gg, si computano come intero.

Non avrà diritto ad usufruire del Fondo di previdenza l'appartenente al Corpo di Polizia Locale che sarà soggetto ad un periodo di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, non inferiore a 6 mesi e per la durata stessa.

Le somme non corrisposte per i casi anzidetti saranno comunque ripartite tra gli altri dipendenti

aventi diritto.

egolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

ogni appartenente al Corpo, che viene collocato in quiescenza a qualsiasi titolo o che viene trasferito in altro Settore, Ufficio o Servizio del Comune ovvero in altro Ente e comunque in tutti gli altri casi, previsti dalla normativa vigente, di cessazione dal servizio di Polizia Locale nel Comune di Velletri.

Per le finalità di cui al comma precedente si provvederà ad accendere più contratti, ai sensi del D.lvo 124/93 e successive modificazioni, a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, optando tra le seguenti forme proponibili:

- a) fondi pensione chiusi o negoziali,
- b) fondi pensione aperti,
- c) forme pensionistiche individuali.

Il Consiglio di Amministrazione indice, valuta ed aggiudica, con le procedure previste per Legge, l'accordo di adesione collettiva. A tal fine è convocato in prima seduta e di norma entro il 28 febbraio di ogni anno o, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con le modalità previste dall'art. 6 comma 4 del capo II.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la possibilità di prevedere forme particolari di tutela nei confronti del personale prossimo al pensionamento.

La forma integrativa prevista dal presente capo non esclude l'applicabilità al personale del Corpo di altre forme integrative di previdenza.

Art. 12

I Contratti

I destinatari sottoscrivono il singolo contratto individuale di adesione al prodotto previdenziale. All'atto della sottoscrizione potranno indicare l'eventuale loro beneficiario.

Il capitale maturato verrà erogato dall'istituto finanziario aggiudicatario ai singoli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del capo I del presente regolamento, al momento della conclusione, a qualunque titolo, del periodo d'impiego presso la Polizia Locale.

In ogni caso, è concessa la facoltà a ciascun dipendente di continuare il versamento dei premi assicurativi, con l'esonero del Consiglio d'Amministrazione da ogni obbligazione.

E' concessa la possibilità al Consiglio d'Amministrazione di valutare prodotti più favorevoli ai lavoratori e la conseguente possibilità di migrare da un prodotto previdenziale integrativo ad un altro più vantaggioso, trascorsi due anni dalla sottoscrizione del contratto.

E' inoltre concessa la facoltà a ciascun dipendente di integrare per la propria polizza il versamento dei premi assicurativi.

Qualora la materia venga disciplinata nei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed in relazione alla normativa in essi contenuta, i contratti individuali dovranno essere recepiti adeguati alla stessa normativa e riselti nell'ipotesi in cui vengane espressamente escluse tali forme di previdenza aggiuntiva.

CAPO V

DISCIPLINA DEL FONDO DI ASSISTENZA

egolamento per la gestione dei fondi destinati alla previdenza e assistenza integrativa della Polizia Locale

corso dell'anno solare, la quota accantonata andrà ad incrementare il fondo per la previdenza dell'anno successivo e contestualmente si provvederà ad un nuovo accantonamento per il Fondo di assistenza nella misura massima prevista sempre dall'art. 3 comma 4 capo I del presente Regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Controllo di gestione - Servizio Cassa - Costi - Liquidazione

La gestione del Fondo, per gli atti di rilevanza contabile è demandata agli uffici contabili del Comune e sottoposta al controllo dei Revisori dei Conti dell'Amministrazione Comunale, secondo gli accordi vigenti tra gli stessi e comunque senza alcun onere aggiuntivo a carico del Fondo.

Il servizio cassa, per le somme da erogare secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, è effettuato con versamento, tramite la Tesoreria Comunale, in favore dell'Istituto aggiudicatario, entro il primo trimestre successivo per le quote corrispondenti ai proventi contravvenzionali incassati al 30/06 e al 31/12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 giorni dall'avvenuto versamento delle quote, di cui al precedente capoverso, è tenuto a verificare l'accredito di tali somme al prestatore del servizio.

Il costo di gestione del Fondo sarà a carico dello stesso e finanziato con le quote stanziate ai sensi dell'art. 3 capo I comma 1 del presente Regolamento.

Laddove dovesse risultare comunque necessario procedere alla liquidazione del Fondo, la Giunta Comunale procederà alla nomina di un commissario liquidatore.

Il Consiglio d'Amministrazione provvederà, al termine di ciascun esercizio finanziario, a relazionare all'Assemblea sull'andamento della gestione del fondo

Art. 15

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 16

Entrata in vigore - Periodo transitorio

Le norme del presente regolamento, composto da n. 16 articoli, entrano in vigore dopo la pubblicazione per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune.

La prima elezione del Consiglio di Amministrazione avrà luogo entro 30 giorni dall'approvazione del presente **regolamento**.